

1) Cosa si intende per rischio meccanico?

- A. Un rischio provocato da radiazioni ad alta energia.
- B. Un rischio generato da parti o attrezzature in movimento.**
- C. Un rischio prodotto da fumi e vapori.
- D. Un rischio connesso a possibili infezioni conseguenza di tagli o ferite.
- E. Un rischio connesso ad esalazioni chimiche provenienti dagli ingranaggi di una macchina.

2) In caso si debba intervenire per la manutenzione o riparazione di un'apparecchiatura che ha parti in movimento, qual è la prima misura di precauzione da adottare?

- A. Fermare la macchina premendo il pulsante di arresto d'emergenza.
- B. Spegnerla la macchina e interrompere la fonte di alimentazione.**
- C. Per alcune riparazioni si può agire anche con parti in movimento.
- D. Gli interventi vanno sempre effettuati nella sede del fornitore della macchina.
- E. Gli interventi richiedono un titolo di studio specifico nell'area dell'ingegneria meccanica.

3) Quale di questi dispositivi di protezione individuale è necessario indossare in caso di rischio di proiezione di frammenti?

- A. Nessuno.
- B. Occhiali di protezione.**
- C. Cuffie anti-rumore.
- D. Mascherina FFP2.
- E. Guanti di lattice.

4) In caso di emergenza (per esempio l'intrappolamento di un indumento in una parte rotante) bisogna:

- A. chiamare aiuto.
- B. spegnere regolarmente la macchina.
- C. premere immediatamente il pulsante di arresto di emergenza.**
- D. aiutare la persona interessata a disfarsi dell'indumento.
- E. invertire il senso di rotazione della macchina.

5) La manutenzione delle apparecchiature (pulizia delle griglie di aerazione, ...):

- A. va fatta assicurandosi che l'apparecchio sia collegato alla presa di alimentazione ed acceso, così da individuare immediatamente eventuali problemi.
- B. va fatta assicurandosi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di alimentazione.**
- C. non richiede alcuna precauzione se lo strumento è marcato CE.
- D. va eseguita indossando la mascherina FFP1.
- E. va eseguita indossando la mascherina FFP3.

6) Il videoterminalista ha il diritto di fare una pausa dalla sua attività:

- A. 15 minuti ogni 60 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- B. 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.**
- C. 30 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- D. 10 minuti ogni 60 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- E. 10 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

7) La movimentazione "fai da te" di un carico risulta particolarmente pericolosa quando:

- A. il peso del carico supera i 30 kg.**
- B. il carico è particolarmente stabile.
- C. il carico è poco ingombrante.

D. il peso del carico supera i 20 kg.

E. l'ingombro del carico supera il metro cubo.

8) Per riporre un peso su uno scaffale di altezza superiore al livello delle spalle è opportuno:

**A. utilizzare una scaletta di due o tre gradini.**

B. salire su una sedia munita di rotelle.

C. salire su una scrivania.

D. salire su una sedia che non sia munita di rotelle.

E. salire su una cassettera.

9) Per evitare problemi muscolo-scheletrici è opportuno:

A. appoggiare i polsi sul tavolo quando si scrive.

B. assumere una posizione curva davanti al pc.

**C. mantenere il monitor a livello degli occhi.**

D. rimanere in piedi davanti alla scrivania quando si scrive.

E. mantenere il monitor al di sotto del livello delle spalle.

10) Quale dei seguenti è un effetto dei rischi psicosociali?

**A. Mobbing**

B. Lombalgia

C. Sindrome del tunnel carpale

D. Alluce valgo

E. Tendinite

11) In base all'art. 2 del vigente regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor" emanato con DR n. 106 del 3 febbraio 2014, il rapporto tra Ateneo e professore con doppia appartenenza in entrata proveniente da enti stranieri può essere disciplinato:

A. tramite un accordo, anche informale, tra l'Università di Trento e l'ente di provenienza.

B. tramite un contratto stipulato con l'interessato, sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato, senza il nulla osta rilasciato dall'istituzione di appartenenza.

C. non è necessaria la stipula di un contratto.

D. tramite un contratto di lavoro subordinato.

**E. tramite una convenzione con l'ente di provenienza o tramite contratto stipulato con l'interessato, sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato, previo nulla osta rilasciato dall'istituzione di appartenenza.**

12) In base all'art. 4 del vigente regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor" emanato con DR n. 106 del 3 febbraio 2014, la proposta di nomina a "professore/ricercatore con doppia appartenenza" in entrata:

A. è deliberata dal Consiglio della struttura accademica dell'Università di Trento.

B. è deliberata dal Senato Accademico dell'Università di Trento.

C. è deliberata dal Consiglio della struttura accademica dell'Università di Trento e dal Consiglio della struttura di provenienza dell'interessato.

D. è deliberata dal Senato Accademico della struttura a cui afferisce l'interessato e dal Senato Accademico dell'Università di Trento.

**E. è deliberata dal consiglio della struttura accademica dell'Università di Trento e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.**

13) In base all'art. 6 del vigente regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor" emanato con DR n. 106 del 3 febbraio 2014, possono ricoprire la posizione di Research Fellow:

**A. esperti e studiosi appartenenti a istituzioni straniere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o di produzione in possesso di curriculum scientifico di elevato livello.**

- B. professori di prima fascia appartenenti a istituzioni straniere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o di produzione in possesso di curriculum scientifico di elevato livello.
- C. esperti e studiosi appartenenti a istituzioni di tipo universitario.
- D. ricercatori e professori non appartenenti a istituzioni straniere di tipo universitario.
- E. esperti e studiosi non appartenenti a istituzioni di tipo universitario.

14) In base all'art. 10 del vigente regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor" emanato con DR n. 106 del 3 febbraio 2014, tutte le pubblicazioni prodotte dai professori/ricercatori con doppia appartenenza, dai visiting professor e dai research fellow in virtù della collaborazione con l'Ateneo:

- A. devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università di Trento e alla struttura coinvolta solo i lavori prodotti e pubblicati durante la collaborazione stessa.
- B. devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università di Trento e alla struttura coinvolta i lavori prodotti anche se pubblicati al termine della collaborazione stessa.**
- C. devono riportare solo l'indicazione dell'ente di appartenenza.
- D. non è obbligatorio riportare esplicitamente il riferimento all'Università di Trento.
- E. non è obbligatorio riportare esplicitamente il riferimento all'Università di Trento se il prodotto viene pubblicato al termine della collaborazione.

15) In base all'art. 2 del vigente regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "professore/ricercatore con doppia appartenenza", di "research fellow" e di "visiting professor" emanato con DR n. 106 del 3 febbraio 2014, il ruolo di "professore/ricercatore con doppia appartenenza" in entrata può avere una durata:

- A. minima di 1 anno e massima di 3 anni complessivi.
- B. minima di 1 anno e può essere prorogato fino ad un massimo di 6 anni.
- C. minima di 6 mesi e massima di 3 anni.
- D. minima di 6 mesi prorogabili fino ad un massimo di 5 anni.
- E. minima di 1 anno e massima di 3 anni prorogabile fino ad un massimo di 5 anni complessivi.**

16) L'articolo 2 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che NON possono essere incaricati di effettuare la missione/trasferta:

- A. i titolari di borse di studio erogate dall'Ateneo.
- B. il personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
- C. gli studenti in missione nell'interesse dell'Ateneo.
- D. i membri esterni degli organi di Ateneo.
- E. i dipendenti collocati in aspettativa.**

17) L'articolo 3 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che l'autorizzazione a compiere la missione deve essere richiesta e approvata ...

- A. ... prima che la missione abbia inizio.**
- B. ... entro il termine della missione.
- C. ... entro 30 giorni dal termine della missione.
- D. ... almeno 30 giorni prima dell'inizio della missione.
- E. ... almeno 3 giorni prima dell'inizio della missione.

18) L'articolo 4 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che NON ha facoltà di richiedere una anticipazione del costo presunto per la missione relativamente alle spese, pagate direttamente dall'interessato, per vitto, alloggio e viaggio:

- A. il personale tecnico a tempo determinato.

- B. i titolari di borse di studio erogate dall'Ateneo.
- C. il personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
- D. il personale tecnico amministrativo in comando presso l'Ateneo.
- E. gli studenti in missione nell'interesse dell'Ateneo.**

19) L'articolo 4 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che la richiesta di anticipo vada effettuata contestualmente all'autorizzazione missione ...

- A. ... almeno 1 giorno prima dell'inizio della missione.
- B. ... almeno 3 giorni prima dell'inizio della missione.
- C. ... almeno 5 giorni prima dell'inizio della missione.
- D. ... almeno 10 giorni prima dell'inizio della missione.**
- E. ... almeno 30 giorni prima dell'inizio della missione.

20) L'articolo 5 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che il rimborso delle spese per le missioni effettuate sul territorio nazionale non può essere corrisposto, per le missioni continuative nella medesima località, per più di:

- A. 100 giorni.
- B. 240 giorni.**
- C. 250 giorni.
- D. 300 giorni.
- E. 500 giorni.

21) L'articolo 5 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che è richiesto il visto del Direttore Generale quando la durata della missione del personale tecnico amministrativo/dirigente supera i:

- A. 5 giorni.
- B. 10 giorni.
- C. 30 giorni.**
- D. 60 giorni.
- E. 120 giorni.

22) L'articolo 6 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che la durata minima delle missioni in territorio nazionale, sempre che la località di missione sia distante almeno 10 km dalla sede di servizio, è fissata in:

- A. 3 ore.
- B. 4 ore.**
- C. 5 ore.
- D. 6 ore.
- E. 8 ore.

23) L'articolo 6 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che la richiesta di liquidazione missione vada presentata entro ...

- A. ... 10 giorni dal rientro della missione e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di effettuazione della missione stessa.
- B. ... 15 giorni dal rientro della missione e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di effettuazione della missione stessa.
- C. ... 20 giorni dal rientro della missione e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di effettuazione della missione stessa.
- D. ... 25 giorni dal rientro della missione e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di effettuazione della missione stessa.

E. ... 30 giorni dal rientro della missione e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di effettuazione della missione stessa.

24) L'articolo 6.2 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che le spese di pernottamento in Italia sono ammissibili fino a Euro:

A. 200,00 a notte.

B. 250,00 a notte.

C. 300,00 a notte.

D. 350,00 a notte.

E. 400,00 a notte.

25) L'articolo 6.5 del vigente Regolamento per le missioni emanato con DR n. 480 del 29 luglio 2015 dell'Università di Trento prevede che NON è ammesso il rimborso delle seguenti spese documentate fino ad un totale giornaliero di Euro 15,49 in Italia ed Euro 25,82 all'estero:

A. parcheggio.

B. deposito bagagli.

C. ingressi a musei o mostre inerenti l'oggetto della missione o trasferta.

D. spese per rinnovo o emissione di passaporti.

E. spese per le vaccinazioni obbligatorie per l'ingresso nel Paese di destinazione.

26) L'articolo 3 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con DR n. 167 del 23 aprile 2012 prevede che NON sono organi centrali di Ateneo:

A. la Consulta dei Direttori.

B. il Consiglio degli Studenti.

C. il Nucleo di valutazione.

D. il Collegio di disciplina.

E. la Consulta del personale tecnico amministrativo.

27) L'articolo 4 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con DR n. 167 del 23 aprile 2012 prevede che il Rettore dura in carica:

A. 3 anni.

B. 4 anni.

C. 5 anni.

D. 6 anni.

E. 7 anni.

28) L'articolo 8 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con DR n. 167 del 23 aprile 2012 prevede che il Consiglio di amministrazione è nominato:

A. dalla Provincia autonoma di Trento.

B. dal Rettore.

C. dal Nucleo di valutazione.

D. dalla Consulta dei direttori.

E. dal Direttore generale.

29) L'articolo 11 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con DR n. 167 del 23 aprile 2012 prevede che il Senato accademico:

A. delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore.

B. stabilisce i criteri generali e i vincoli finanziari per l'elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo.

C. valuta, sulla base della relazione annuale del Rettore e tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio degli Studenti, l'attuazione del piano strategico pluriennale, formulando eventuali indirizzi correttivi.

- D. nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, i componenti e il Presidente del Nucleo di valutazione.
- E. dispone le sanzioni disciplinari superiori alla censura o l'archiviazione dei relativi procedimenti, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina.

30) L'articolo 25 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con DR n. 167 del 23 aprile 2012 prevede che NON fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- A. i professori del Dipartimento.
- B. una rappresentanza degli studenti del Dipartimento.
- C. una rappresentanza dei dottorandi del Dipartimento.
- D. una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca del Dipartimento.
- E. il direttore generale o un suo delegato.